

**COMUNE DI SOLFERINO**  
**Provincia di Mantova**

**N. 6 R.D.**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Approvazione aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno d'imposta 2026.**

L'anno duemilaventisei il giorno sedici del mese di marzo alle ore 18:30 nella Sede Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente vennero oggi convocati a seduta Ordinaria di Prima Convocazione i componenti di questo Consiglio Comunale:

All'appello risultano:

|     |                                   | PRESENTI | ASSENTI |
|-----|-----------------------------------|----------|---------|
| 1.  | Bignotti Germano - SINDACO        | Presente |         |
| 2.  | Bignotti Angelisa - CONSIGLIERE   | Presente |         |
| 3.  | Sinini Sabina - CONSIGLIERE       | Assente  |         |
| 4.  | Benedetti Franco - CONSIGLIERE    | Presente |         |
| 5.  | Caiola Stefania - CONSIGLIERE     | Presente |         |
| 6.  | Zerrillo Alessandro - CONSIGLIERE | Presente |         |
| 7.  | Tempone Francesca - CONSIGILERE   | Presente |         |
| 8.  | Beschi Giuseppe - CONSIGLIERE     | Presente |         |
| 9.  | Castelletti Andrea - CONSIGLIERE  | Presente |         |
| 10. | Spazzini Gabriele - CONSIGLIERE   | Presente |         |
| 11. | Righetti Matteo - CONSIGLIERE     | Presente |         |
|     | TOTALE                            | 10       | 1       |

Con l'intervento del SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Nicoletta De Col;

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sig. Germano Bignotti, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

*PUNTO 6. Approvazione aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno d'imposta 2026.*

Il Sindaco comunica che le aliquote non sono cambiate rispetto all'anno precedente. Quindi, non essendoci interventi, pone in votazione il punto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 1 del Decreto Legislativo 360/98 che ha istituito, a decorrere dal 01/01/1999 l'addizionale comunale all'IRPEF. La titolarità sul tributo è attribuita ai comuni che, in base al comma 3 dello stesso articolo, possono deliberare annualmente la variazione di applicazione al reddito imponibile entro i limiti stabiliti dallo stesso comma;
- l'art. 1 della legge 296/2006, commi da 142 a 144 (legge finanziaria 2007) ha modificato la formulazione iniziale del comma 3, stabilendo che la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. Inoltre ha introdotto il comma 3-bis, che prevede esplicitamente la possibilità di “una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”;
- il decreto legge 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 prevede che:
  - i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
  - la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del D.Lgs 360/98 è stabilita unicamente in ragione del possesso dei requisiti reddituali;
  - tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso del superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- con Legge del 30 dicembre 2024 n. 207 sono stati approvati gli scaglioni di reddito per la determinazione dell'IRPEF dall'anno d'imposta 2025;
- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare prevede che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*.

**Richiamata** la delibera di C.C. n.4 del 19.02.2025 avente per oggetto *“Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – conferma aliquote anno precedente”* con la quale sono state confermate le aliquote dell'anno precedente dell'addizionale comunale all'Irpef;

**Ritenuto** di confermare anche per l'anno d'imposta 2026 le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef al fine di garantire gli equilibri di bilancio in parte corrente, così come previsto negli schemi di bilancio depositati e approvati dalla Giunta comunale, come da prospetto seguente:

- Aliquota unica: 0,80 %;
- Soglia di esenzione per redditi da € 0,00 a € 15.000,00.

**Ritenuto** altresì di precisare che la soglia di esenzione succitata, pari a € 15.000,00, deve intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso del superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo, ai sensi dell'art. 1, comma 11, ultimo periodo, del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

**Considerato** inoltre che l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi*

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, come pure le aliquote tributarie, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 che recita: “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

**Preso atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**Con** voti favorevoli n.7, astenuti nessuno, contrari n. 3 (consigliere Andrea Castelletti, Gabriele Spazzini, Matteo Righetti), espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. **Di approvare**, per l'anno d'imposta 2026, le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef così come di seguito indicate:
  - Aliquota unica: 0,80 %;
  - Soglia di esenzione per redditi da € 0,00 a € 15.000,00;
2. **Di precisare** che la soglia di esenzione succitata, pari a € 15.000,00, deve intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso del superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo, ai sensi dell'art. 1, comma 11, ultimo periodo, del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
3. **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente, nel rispetto dei termini previsti al comma 15, art. 13, del Decreto Legge 201/2011 ed ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Decreto Legislativo 175 del 2014, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, in osservanza al disposto del comma 2, art. 52, del Decreto legislativo n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante l'inserimento del testo alla stessa nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale ([www.portalefederalismofiscale.gov](http://www.portalefederalismofiscale.gov)) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote;
4. **Di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026;
5. **Di dare atto** che il Responsabile del procedimento è la dott. Roberto Toselli;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n.7, contrari n. 3 (consigliere Andrea Castelletti, Gabriele Spazzini e Matteo Righetti), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

f.to Germano Bignotti

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott.ssa Nicoletta De Col

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

N. 94 R. P.

Si dichiara che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 08-04-2026 all'albo pretorio ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
li, 08-04-2026

**IL MESSO**

f.to Maria Godi

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)**

Si certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 03-05-2026

(X) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art.134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, n.267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott.ssa Nicoletta De Col

---

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Nicoletta De Col

---

---